



Scuola IMT Alti Studi Lucca Regolamento per il funzionamento del Nucleo di Valutazione

Articolo 1 - Costituzione e finalità

1. Il Nucleo di Valutazione (NdV) della Scuola IMT Alti Studi Lucca è un Organo di valutazione costituito ai sensi della normativa vigente in materia di valutazione delle attività di didattica, di ricerca, di terza missione e gestionale-amministrativa delle istituzioni universitarie e dell'art. 6 dello Statuto della Scuola.
2. Il NdV in via principale svolge un'attività di valutazione *ab interno* delle attività della Scuola nonché degli interventi per il diritto allo studio, sotto gli aspetti della qualità, dell'efficacia e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Più in particolare esso ha tutti i compiti previsti dall'art. 10 comma 2 dello Statuto e tutte le altre attribuzioni demandatigli dalla normativa vigente e dai regolamenti della Scuola.

Articolo 2 - Composizione e durata in carica

1. Il NdV, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, è composto da cinque membri:
 - quattro membri esterni nominati dal Consiglio di Amministrazione tra studiosi/i ed esperte/i nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico;
 - una/un rappresentante delle allieve e degli allievi, eletta/o secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione individua tra i membri esterni la Presidentessa/il Presidente.

2. Il NdV resta in carica quattro anni fatta eccezione per la/il rappresentante eletta/o delle allieve e degli allievi, il cui mandato ha durata biennale e non è rinnovabile.
3. Il mandato dei componenti esterni del NdV può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.
4. Qualora un componente cessi prima della conclusione del mandato del NdV è sostituito limitatamente al periodo necessario al completamento del mandato stesso.
5. Ai componenti esterni del NdV compete un compenso, la cui entità è stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3 - Funzionamento

1. La Presidentessa/il Presidente convoca e presiede le sedute del NdV. In caso di assenza della Presidentessa/del Presidente, la seduta è presieduta dal componente anagraficamente più anziano.
2. La Presidentessa/il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. I componenti del NdV possono chiedere alla Presidentessa/al Presidente di inserire un punto all'ordine del giorno. Laddove tale richiesta venga avanzata per iscritto da almeno due componenti il Presidente deve inserire il punto tra quelli in discussione nella prima seduta utile. L'integrazione dell'ordine del giorno in seduta è consentita solo in caso di presenza di tutti componenti del NdV e di loro consenso unanime.

3. La convocazione viene inviata almeno cinque giorni prima della data della riunione a mezzo posta elettronica. Nella convocazione sono indicati luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione. Il termine di convocazione può essere ridotto, in caso di comprovata urgenza. La documentazione informatica relativa agli argomenti all'ordine del giorno è resa disponibile, tramite strumenti telematici, in tempo utile per consentire ai componenti del NdV di prenderne visione prima della discussione in corso di riunione.
4. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
5. Le riunioni possono avere luogo in modalità telematica. In tal caso, la Presidentessa/il Presidente, o, in sua assenza, chi la/o sostituisce, deve verificare la presenza della maggioranza dei componenti richiesta dal comma 4, identificando, personalmente e in modo certo, tutti i partecipanti collegati, e assicurarsi che gli strumenti utilizzati consentano agli stessi di seguire in tempo reale la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto della Presidentessa/del Presidente.
7. Le sedute del NdV non sono pubbliche. Per la trattazione di particolari tematiche, possono partecipare, su invito della Presidentessa/del Presidente, soggetti della Scuola o esterni, senza diritto di voto.
8. Per ciascuna riunione del NdV viene redatto apposito verbale, sottoscritto della Presidentessa/dal Presidente e dalla segretaria/dal segretario verbalizzante. Le funzioni di segretaria/o verbalizzante sono svolte, su incarico della Presidentessa/del Presidente, dal personale afferente alla struttura amministrativa che cura il supporto al NdV.
9. Tutti i verbali sono condivisi con il Presidio della Qualità e la Commissione Paritetica Docenti-Studenti. Un resoconto è altresì pubblicato sulla rete intranet della Scuola.

Articolo 4 - Compiti e attività

1. Il NdV è un Organo di controllo e valutazione e come tale svolge le seguenti attività:
 - valuta l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi di valutazione della qualità;
 - valuta il grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici e di performance;
 - valuta periodicamente la qualità della didattica, della ricerca, della terza missione e dei servizi amministrativi della Scuola;
 - monitora la performance della Scuola in termini di efficienza ed efficacia;
 - predispose relazioni e attestazioni da sottoporre agli Organi di governo della Scuola;
 - formula proposte per il miglioramento continuo delle attività della Scuola;
 - monitora l'attuazione delle proposte di miglioramento approvate dagli Organi competenti;
 - svolge le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione di cui al D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. e di cui al D.Lgs. 97/2016.
2. Il NdV opera in sinergia con il Presidio della Qualità e con gli altri Organi, comitati e strutture della Scuola preposti alla valutazione e al miglioramento della qualità.

Articolo 5 - Rapporti con gli Organi della Scuola

1. Il NdV presenta al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione annuale sulla valutazione della qualità delle attività della Scuola e sulla performance.

Articolo 6 - Riservatezza e trasparenza

1. Al fine di consentire al NdV la piena autonomia operativa nello svolgimento dei propri compiti, la Scuola garantisce il diritto di accesso a dati, documenti e informazioni strettamente necessarie per l'esercizio del mandato, senza opporre eccezione alcuna, tutelando ove per quanto possibile il diritto alla riservatezza di eventuali terzi
2. Per i componenti del NdV vige l'obbligo di riservatezza su fatti e documenti di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ruolo. I componenti del NdV sono tenuti a osservare scrupolosamente il dovere di riservatezza fino alla pubblicazione degli atti e/o fino all'eventuale divulgazione delle notizie in questione da parte dell'Amministrazione, fatto salvo il caso in cui su aspetti specifici la/il rappresentante ritenga necessario confrontarsi con le allieve e gli allievi della Scuola e negli stretti limiti di tale necessità. La violazione di tale dovere costituisce un'infrazione alle norme del Codice di Comportamento della Scuola e può integrare gli estremi del reato di cui all'art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione segreti d'ufficio).
3. La relazione annuale è pubblicata in Amministrazione Trasparente, garantendo così la trasparenza delle procedure e dei risultati della valutazione.

Articolo 7 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni della Scuola.